



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
Via degli Arazzieri n.4, 50129 Firenze
FAX: 055 4725555, mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

Ist. n. 1 dep. 27/10/2023

CT 526/2022
avv. Caporali

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

per

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze**, (C.F. 80019530486) in persona del Direttore *pro tempore*, e l'**Istituto Statale di Istruzione "Primo Levi" di Impruneta**, (C.F. 94080590485) in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. 80039250487), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, sono legalmente domiciliati (fax 055 472555; e-mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

- *appellanti*

contro

Cicarelli Antonio (C.F. CCCNTN90R31M289A), rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Diaz e Giovan Giacomo Fortino presso il cui studio sito in Via della Resistenza, Trav. Pagano III tr. 3 in Scafati (SA) è elettivamente domiciliato.

- *appellato*

per la riforma

della sentenza n. 757/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, resa nel procedimento iscritto al RG n. 115/2022, pubblicata in data 13/09/2023.

*

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso *ex art* 414 c.p.c. Ciccarelli Antonio adiva il Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, avverso le Amministrazioni rappresentate e indicate in epigrafe rassegnando le seguenti conclusioni:

“a) accertare e dichiarare l’illegittimità, la nullità, l’inefficacia del decreto n. 73 del 08/11/2021 prot. N. 0010493 disposto dall’Istituto Statale D’Istruzione “Primo Levi” di Impruneta recante il depennamento dalle graduatorie di istituto di terza fascia, a firma del Dirigente Scolastico Dr. Gian Lucio Esposito e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto;



b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 nel profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) condannare l'Istituto scolastico resistente all'adozione di tali provvedimenti di revoca del decreto suddetto e quindi condannarlo al reinserimento e/o ricollocazione del Sig. Antonio Ciccarelli nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato in seguito al servizio prestato e a quello a maturarsi fino alla data del 31.08.2022, per il profilo di collaboratore scolastico, nonché condannare l'istituto resistente alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, conseguito nell'anno scolastico 2011-2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda, qualifica professionale conseguita presso l'Istituto Voltaire, ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di perito tecnico industriale conseguito presso l'Istituto Paritario "Eugenio Montale" di Somma Vesuviana, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio, derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio;

f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;



i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.

Il ricorrente - premesso di essere in possesso di diploma di qualifica triennale maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, operatore dei servizi della ristorazione settore sala – bar, conseguito presso l'Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli - deduceva l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie ATA di terza fascia (e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Statale di Istruzione “Primo Levi” di Impruneta) derivante:

- dal mancato rispetto della normativa in tema di licenziamento disciplinare (art. 55 ss. D.Lgs. 165/2001);

- dall'essere il ricorrente comunque in possesso di due ulteriori titoli di accesso (diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Paritario “Eugenio Montale” di Somma Vesuviana, che consente l'accesso al profilo di assistente amministrativo, e diploma di perito tecnico industriale informatico, utile per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico);

- dalla violazione degli artt. 7 e 10-bis L. 241/1990 (omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo);

- dalla violazione delle disposizioni di cui al DM 640/2017, riguardanti la verifica dei titoli relativi alla domanda di inserimento (il titolo contestato dalla controparte, con riferimento al triennio 2018/2021, era già stato convalidato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Barberino del Mugello con provvedimento del 22/02/2021);

- dalla sussistenza del titolo dichiarato.

Il MIM, ritualmente costituitosi in giudizio, contrastava la domanda chiedendone l'integrale rigetto.

Accolta la domanda cautelare proposta in corso di causa dalla ricorrente, il Giudice di prime cure accoglieva l'avverso ricorso, accertando il diritto del sig. Ciccarelli ad essere iscritto sin dalla data della domanda nelle graduatorie di Istituto di III fascia per il personale ATA e condannando l'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non percepite e al riconoscimento del punteggio e dell'anzianità di servizio.

In particolare, con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di prime cure, pur partendo da un corretto inquadramento normativo alla base dei provvedimenti impugnati, concludeva rilevando che *“l'Istituto Galileo Ferraris di Napoli, divenuto depositario degli atti dell'Istituto Voltaire dopo la revoca della parità, ha confermato che dal registro degli esami compilati da quest'ultimo istituto*



risulta che il ricorrente nell'a.s. 2011/2012 avesse conseguito il diploma di qualifica professionale "sala bar" presso il predetto Istituto con votazione 100/100 (vd. doc. 2 fasc. ric.).

Ritiene il giudicante che la certificazione di cui sopra, in quanto sottoscritta da colui che al tempo era il coordinatore didattico di scuola primaria, è qualificabile come atto pubblico (in quanto redatto da pubblico ufficiale).

Sul piano civilistico l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).

Se pur vero che le allegazioni in merito all'insussistenza e/o alla falsità materiale (o, comunque, una falsità ideologica avente immediate ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico) sono state accompagnate dalla proposizione da parte del Ministero dell'Istruzione di apposita querela di falso in via incidentale relativa proprio a suddetta certificazione, l'omessa acquisizione degli atti dell'originale del documento impedisce di disporre l'ammissione di tale procedimento incidentale; non è pertanto superabile la forza fidefacente del diploma di qualifica prodotto in atti.

Deve quindi affermarsi il diritto del ricorrente ad essere iscritto sin dalla data della domanda nelle graduatorie di cui è causa, nonché il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico e decorrenza dal 21.9.2021.

Stante il recesso anticipato del rapporto di lavoro con il predetto Istituto Comprensivo, sussiste altresì il diritto al pagamento delle retribuzioni non percepite per effetto della risoluzione ed il riconoscimento ai fini del punteggio e dell'anzianità del servizio non prestato fino alla naturale scadenza del contratto a termine".

Tanto premesso, le Amministrazioni in epigrafe rappresentate e difese propongono appello avverso la sentenza citata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente l'Amministrazione appellante osserva che il presente giudizio si inserisce in un vasto contenzioso seguente a ricorsi promossi da molti candidati inclusi nelle graduatorie del personale ATA e successivamente cancellati dalle stesse, a seguito dei controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni rese in



domanda con riferimento, in particolare, al titolo di studio (in particolare quello rilasciati dall'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli), che nel caso di specie è titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento per la stipula di supplenze e contratti di lavoro a tempo indeterminato con ingresso in ruolo.

È dunque particolarmente importante contrastare il fenomeno in parola che, oltre, a recare un pregiudizio diretto all'Amministrazione pubblica che si trova costretta ad assumere soggetti che non hanno i presupposti previsti dalla legge per l'accesso al posto ambito, reca danno anche agli altri candidati che – invece – sarebbero titolari dei titoli di studio richiesti, ma che vengono superati in graduatoria da altri soggetti titolari di titoli falsi.

Peraltro, sempre in via preliminare si ribadisce il difetto di legittimazione passiva degli istituti scolastici evocati in giudizio, reputando legittimato passivo solo il Ministero dell'Istruzione, impugnando a tal fine tutta la sentenza di primo grado in quanto non si è pronunciata sul punto.

Tanto premesso, si deduce quanto segue.

1. Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 7 D.M. 50/2021 (recante la disciplina per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2023), degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 75 dpe 445/2000.

Si impugna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., la seguente parte di motivazione *“In atti vi è copia del certificato di diploma di qualifica professionale rilasciato al ricorrente in data 27.5.2016 dal Coordinatore Didattico prof. Sergio Napolitano per la qualifica professionale di “operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar (doc. 1 fasc. ric., doc. 3 fasc. res.), nonché comunicazione del 15.5.2021 con cui l'Istituto Galileo Ferraris di Napoli, divenuto depositario degli atti dell'Istituto Voltaire dopo la revoca della parità, ha confermato che dal registro degli esami compilati da quest'ultimo istituto risulta che la ricorrente nell'a.s. 2011/2012 avesse conseguito il diploma di qualifica professionale di “sala bar” presso il predetto Istituto con votazione 100/100 (vd. doc. 2 fasc. ric.).*

Ritiene il giudicante che tale certificazione di cui sopra, in quanto sottoscritta da colui che al tempo era il coordinatore didattico della scuola paritaria, è qualificabile come atto pubblico (in quanto redatto da pubblico ufficiale).

Sul piano civilistico l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e



degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).

Se è pur vero che le allegazioni in merito alla insussistenza e/o alla falsità materiale (o, comunque, una falsità ideologica avente immediate ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico) sono state accompagnate dalla proposizione da parte del Ministero dell'Istruzione di apposita querela di falso in via incidentale relativa proprio a suddetta certificazione, l'omessa acquisizione agli atti dell'originale del documento impedisce di disporre l'ammissione di tale procedimento incidentale; non è pertanto superabile la forza fidefacente del diploma di qualifica prodotto in atti.

Ciò assorbe in sé la disamina delle altre doglianze svolte in ricorso.

Deve quindi affermarsi il diritto del ricorrente ad essere iscritto sin dalla data della domanda nelle graduatorie di cui è causa, nonché il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con l'Istituto Statale d'Istruzione "Primo Levi" di Impruneta di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico e decorrenza dal 21.9.2021.

Stante il recesso anticipato dal rapporto di lavoro con il predetto Istituto Comprensivo, sussiste altresì il diritto al pagamento delle retribuzioni non percepite per effetto della risoluzione ed il riconoscimento ai fini del punteggio e dell'anzianità del servizio non prestato fino alla naturale scadenza del contratto a termine.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento come da dispositivo".

Al riguardo, la sentenza di prime cure deve ritenersi illegittima in considerazione della correttezza dell'operato dell'Amministrazione che ha agito nel rispetto del quadro normativo di riferimento e soprattutto della impossibilità di qualificare la certificazione indicata dal Tribunale quale atto pubblico fidefacente e comunque la sua manifesta inidoneità probatoria a dimostrare l'effettivo possesso in capo all'appellato del diploma in contestazione.

L'art. 7, comma 3, del DM n. 50/2021 (che governa l'utilizzo delle GAE per il triennio 2021/2022-2023/2024 e dunque governa *ratione temporis* la fattispecie odierna) prevede che *"le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse"*.



Conformemente a ciò, l'Amministrazione appellante ha disposto il decreto di esclusione del ricorrente dalle graduatorie in oggetto solo dopo aver accuratamente constatato che il titolo autocertificato dal sig. Ciccarelli non era idoneo a garantirgli il posto in graduatoria di terza fascia, attesa **“l'impossibilità di acquisire la documentazione utile a definire il diploma di qualifica professionale del candidato”**.

Sul punto preme in primo luogo ricordare la *ratio* dello stesso istituto della “autodichiarazione”: l'istituto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dei certificati amministrativi è stato introdotto dal D.P.R. n. 445 del 2000 con l'intento di semplificare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; le certificazioni sono richieste come elemento probatorio per verificare l'effettivo possesso di requisiti previsti dalle leggi, o l'assenza di cause ostative, perché il cittadino possa beneficiare di un provvedimento a sé favorevole; **l'amministrazione deve poi verificare, dal punto di vista sostanziale, che la dichiarazione sostitutiva corrisponda all'effettivo possesso delle qualità costituenti requisiti.**

L'Amministrazione dunque non ha solo il diritto bensì anche il dovere di verificare, ancorché *ex post*, che i titoli e i requisiti autocertificati siano effettivamente veritieri ed esistenti. A tal fine, il dipendente interessato deve fornire la pergamena originale di diploma professionale ovvero un suo duplicato: non esiste l'equipollente di questi documenti, in particolare non esiste la "certificazione di conseguimento di un diploma" quale valido atto pubblico; quando si va a controllare l'esistenza di un titolo di studio, va prodotto dall'interessato proprio il titolo stesso, in quanto o materialmente esso esiste oppure non esiste.

Infatti, delle due l'una:

1. o la pergamena è stata ritirata dallo studente, nel qual caso il Ciccarelli dovrebbe possederla (ed è del tutto evidente che non la possiede) ovvero averne denunciata la perdita di possesso, cosa che lui non solo non ha mai fatto, ma nemmeno adduce in sede di ricorso;

2. o la pergamena è ancora agli atti della scuola che possiede tutta la documentazione del cessato istituto Voltaire ma la stessa scuola dichiara di non possedere alcuna pergamena.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha provato a verificare la veridicità della dichiarazione, ma dalla documentazione fornita dal ricorrente e da quella successivamente acquisita in sede istruttoria, è emersa l'inesistenza della documentazione necessaria a dare prova del possesso della qualifica professionale che il ricorrente ha dichiarato (ossia il diploma di Qualifica operatore servizi di ristorazione-settore sala bar conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Scolastico Paritario “Voltaire” di Napoli).



Si deve pertanto arrivare a concludere che **l'assenza in atti di documentazione attestante l'esistenza del diploma impedisce di ritenere veritiero ed effettivo il conseguimento dello stesso.**

Le sopra esposte considerazioni spiegano perché l'Amministrazione è stata indotta a concludere per la mancanza di riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese, con conseguente automatica e vincolata esclusione dell'aspirante ai sensi dell'art. 7.3 (effettuazione di autodichiarazioni mendaci ovvero produzione di certificazioni o autocertificazioni false) D.M. 3 marzo 2021, n. 50: *“le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”*.

La falsità delle autodichiarazioni rese dal ricorrente, dunque, non è altro che la conseguenza logicamente e necessariamente deducibile dalla impossibilità, espressa dall'Amministrazione nel decreto di esclusione, di ritenere sussistente il diploma di qualifica professionale del dipendente.

In conseguenza, il provvedimento di esclusione è legittimo e correttamente motivato, atteso che giammai potrebbe essere considerato validamente stipulato un rapporto di lavoro che si basa su presupposti titoli del candidato solo dichiarati e non accertabili o, ancor peggio, risultati falsamente attestati.

Sul punto giova osservare che la disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 455 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione.

Di fatti, la giurisprudenza stessa ha costantemente affermato che *“in base all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni”*. Ciò in quanto *“il provvedimento di “decadenza” va inteso come esclusione - anche ex post - dalla graduatoria, sicché la decadenza ex nunc non implica quella rivalutazione dell'interesse pubblico,*



tipica dell'autotutela, sulla quale di necessità influisce il decorso di un tempo non irragionevole, ma costituisce una sanzione discendente dall'accertamento, anche a distanza di tanti anni, di condotte gravemente scorrette o addirittura fraudolente, che hanno consentito o favorito l'attestazione documentale di requisiti inesistenti e, con ciò, l'instaurazione, ab origine insanabilmente viziata, del rapporto di pubblico impiego". Per altro verso, "l'esistenza" dell'interesse pubblico è in re ipsa è completamente assorbito nel rilievo della disposizione che vieta la produzione di documenti falsi e nel carattere vincolato della correlativa esclusione dalla graduatoria" (v. Cons. Stato, 24.4.2012, n. 2447; Cons. Stato, sez. II, 28.4.2015, n. 1271; Cons. Stato, 20.4.2018, n. 2399; v. Cass., 23.9.2016, n. 18119).

Nel caso di specie, è stata fatta applicazione dell'istituto della decadenza obbligatoriamente previsto dall'art. 75 citato, e non si tratta di un licenziamento disciplinare (dunque tutte le censure contenute nel primo motivo di ricorso risultano infondate, così come quella inerente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 LPA, considerato che tra l'altro l'instaurazione del contraddittorio procedimentale non è dovuta per l'attività vincolata come quella di specie posta in essere dall'Amministrazione).

La difesa avversaria soggiunge al proposito che *"Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli, per assunta falsità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, l'eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserito nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché il ricorrente è in possesso comunque di altri titoli di accesso, tra l'altro pure inserito nella domanda, ossia quello di diploma di maturità conseguita presso l'Istituto Paritario "Eugenio Montale" di Somma Vesuviana. Dunque è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina": si tratta tuttavia di deduzione priva di pregio dato che egli è stato inserito nelle GAE di III fascia in forza dell'unico titolo non veritiero da lui indicato e non di altri (cfr. punti 2 e 3 della narrazione in fatto di cui al ricorso introduttivo).*

Da ciò ne deriva che, se fosse consentito l'accesso alle graduatorie a soggetti dei quali non è possibile accertare la titolarità del titolo di studio, verrebbe meno la credibilità stessa delle procedure in questione, con evidente pregiudizio anche per gli altri partecipanti aventi diritto.



Pertanto, il Giudice di prime cure è incorso in errore ritenendo che la certificazione tratta dal registro degli esami dell'Istituto Voltaire fosse idonea a provare l'esistenza del diploma e il conseguimento dello stesso, facendo intendere che l'onere probatorio contrario - della falsità di tale certificazione - dovesse essere assolto dalla pubblica amministrazione tramite querela di falso, quando invece è del tutto evidente che il documento in questione cozza frontalmente con le norme in materia di rilascio ed attestazione dei titoli professionali ed è *ictu oculi* inadatta a dimostrare alcunché, senza alcun bisogno di querela di falso.

C'è poi un altro grave errore commessa sul punto dal giudice di prime cure: la certificazione dell'Istituto Voltaire NON E' un atto pubblico, ed il prof. Napolitano quale "coordinatore didattico" non è un pubblico ufficiale.

Infatti, l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato: da dove ha ricavato il Tribunale che un mero coordinatore didattico quale il prof. Napolitano ha l'autorizzazione a redigere la certificazione e soprattutto a darvi pubblica fede? Ciò non risulta non soltanto dalla legge, ma nemmeno da un documento interno dell'Istituto, da una delega o altro. Non c'è alcuna traccia della fonte del potere certificativo di detta figura, che nemmeno è il legale rappresentante dell'Istituto. Nel proprio ricorso a pag. 16 la controparte afferma che *"Ne consegue che la certificazione in essa contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale, quale può correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto, non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso"*, ma non risulta da nessuna parte che il "coordinatore didattico" sia abilitato a formare la certificazione e a darvi valore di atto pubblico.

In tal senso si è pronunciata in caso identico anche la giurisprudenza di merito:

"Quanto al merito, deve essere innanzi tutto rilevato, poiché parte convenuta dubita della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di inserimento entro le graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, come sia onere di quest'ultima, quantomeno lo è innanzi al giudice ordinario, fornire dimostrazione del possesso dei titoli di accesso alla graduatoria stessa.

Ciò detto, ritiene parte ricorrente come una simile prova, di carattere legale, sia costituita dalle certificazioni dimesse al proprio doc. 3. Trattasi in particolare (a) di attestazione da parte del Preside dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Ferraris di Napoli in merito alle risultanze della documentazione proveniente dall'Istituto Voltaire e (b) di copia del Registro degli esami effettuati presso il detto Istituto Voltaire con votazione conseguita dalla ricorrente.



Ritiene in particolare la ricorrente, che non propone ulteriori mezzi di prova, che la suddetta documentazione sia dotata di forza dimostrativa vincibile solo con la proposizione di querela di falso.

La tesi di parte ricorrente non è condivisibile posto che la documentazione dimessa non può essere qualificata quale atto pubblico.

Ed infatti il suddetto Registro, con indicazione del conseguimento della qualifica da parte della ricorrente non risulta sottoscritto dal rappresentante legale dell'Istituto Paritario Voltaire bensì dal coordinatore didattico.

Questo Tribunale ha peraltro già avuto modo di esprimersi, rigettando le pretese della parte ricorrente, nei termini qui in appresso riportati: <<Detta certificazione non assume valore di certificato sostitutivo del diploma, poiché non risulta conforme alle prescrizioni di cui alla C.M. 266 del 6/09/1991, come eccepito dall'Amministrazione convenuta, né lo stesso può essere considerato atto pubblico in quanto non è stato dimostrato in alcun modo che il soggetto che lo ha sottoscritto fosse il gestore o legale rappresentante dell'istituto, in quanto tale titolato ad emettere detta certificazione ai sensi della C.M. 31/2003, o fosse da questi stato delegato alla firma. La mancanza della documentazione indispensabile per provare l'avvenuto regolare svolgimento degli esami da parte del ricorrente, in quanto non disponibile presso l'istituto statale individuato quale depositario della stessa (Ist. Vico – De Vivo di Agropoli, come da doc. 7 res. del fascicolo di prime cure), non consente per altro verso di ritenere che il titolo, pur in mancanza di valida attestazione, sia stato regolarmente conseguito. Legittimamente, pertanto, l'Amministrazione ha provveduto ad escludere il ricorrente dalla graduatoria per la quale quel titolo costituiva presupposto di ammissione.>> (Ordinanza in data 13/10/2020, causa n. 945/2020 RG lav.)" (Trib. Vicenza, sez. lavoro sentenza del 19.1.2021 r.g. 1051/2020, all. 17 alla memoria di primo grado del Ministero).

Ma non basta: non solo mancano i requisiti soggetti per definire quella certificazione come atto pubblico, ma mancano altresì i requisiti oggettivi, di cui all'art. 2700 c.c.

La norma dispone che "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti": ebbene, il certificato in parola non contiene dichiarazioni di alcuna parte, non attesta alcun fatto avvenuto in presenza del redigente né alcun fatto da lui compiuto.

Il contenuto della certificazione dunque non è coperto da fidejacentia.



Invero, appare evidente che il giudice di primo grado ha confuso la natura giuridica dell'atto pubblico e del certificato.

Le due nozioni sono ben diverse, dovendosi tener conto del fatto che gli artt. 477 e 480 c.p. prevedono pene meno gravi per il caso di falsità materiale ed ideologica in certificati od autorizzazioni amministrative (e fermo restando che in ambito penalistico il concetto di atto pubblico è assai più ampio rispetto a quello vigente nel diritto civile).

La differenza tra atto pubblico e certificato va ravvisata nell'appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale.

In altri termini, il certificato è un documento "derivato", contenente fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provenienti da altri atti pubblici preesistenti, per cui la sua efficacia è meramente dichiarativa di verità e di scienza relativa a fatti conosciuti "*aliunde*" dal pubblico ufficiale. Il certificato non è dunque un atto pubblico fidefacente. Sono gli atti presupposti ad essere fidefacenti, ma abbiamo visto che non esistono nel caso di specie.

L'atto pubblico, invece, documenta un fatto che il pubblico ufficiale ha direttamente compiuto o che è avvenuto in sua presenza, oppure contiene manifestazioni di volontà del medesimo.

Il certificato in questione dunque NON è un atto pubblico, da nessun punto di vista, e non è assistito da alcuna fidefacenza.

Emerge quindi anche sotto tale profilo l'erroneità della pronuncia di primo grado.

*

Gli appellanti in questa sede osservano che il giudice di prime cure, accogliendo le domande del ricorrente, si è contrapposto ai precedenti giurisprudenziali in materia.

In primo luogo, merita di osservare che il medesimo Tribunale, con sentenza n. 912 del 6.11.2019 (peraltro lo stesso giudice persona fisica che ha reso la pronuncia qui impugnata!), si pronunciava in favore dell'Amministrazione ricorrente precisando che "*risultava condivisibile la valutazione dell'amministrazione circa il fatto che la documentazione inizialmente fornita dal ricorrente, e quella successivamente acquisita in sede istruttoria, non fossero idonee a provare il possesso della qualifica professionale del ricorrente e lo svolgimento del relativo servizio (Diploma Qualifica operatore servizi di ristorazione-settore cucina conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli).*

Se è vero che in atti vi era un certificato di qualifica professionale di Voltaire Istituti paritari del 28.11.2016 che attestava il conseguimento da parte del ricorrente nell'a.s. 2011/2012 della qualifica professionale per operatore dei servizi della ristorazione settore cucina, con firma del



prof. Sergio Napolitano (coordinatore didattico) e timbro di “copia conforme all’originale” (doc. 3 fasc. ric.), risultava incontrovertibilmente (vd. comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 21.2.2019: doc. 5 fasc. res.) che l’Istituto Paritario Voltaire di Napoli avesse fatto richiesta dei diplomi relativi all’anno 2011/2012 (e 2012/2013) solo nel settembre 2018, di talché non si spiegava come alla data del 28.11.2016 (data di rilascio del certificato di cui sopra) vi fosse una certificazione che potesse costituire copia conforme di un originale. Né potevano costituire valide certificazioni quelle successivamente inviate all’I.I.S. Primo Levi da parte del medesimo Istituto Voltaire e relative ai servizi svolti (certificato del 30.1.2019: doc. 2 fasc. res.) e alla conferma del titolo di studio (certificati del 14.11.2018 e del 18.2.2019: docc. 3 e 4 fasc. res; docc. 10 e 11 fasc. ric.), in quanto privi dell’indicazione del firmatario degli atti (docc. 2, 3 citt.) e comunque provenienti da un’istituzione che, al momento della redazione di tali certificati, aveva visto revocato lo status di scuola primaria (doc. 6 fasc. res.).

La riscontrata inidoneità del titolo rilasciato dall’Istituto Voltaire a costituire titolo di accesso nei termini richiesti nella domanda fatta dal ricorrente comporta il rigetto delle domande di cui ai punti delle conclusioni da 1) a 3) sopra riportati, in quanto non può essere richiesto l’inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie con il punteggio spettante in ragione dei titoli dichiarati nella domanda e non può essere riconosciuto il diritto dello stesso al conferimento dell’incarico presso l’I.S. Primo Levi, in quanto incarico conferito grazie (anche) al punteggio ottenuto grazie all’indicato titolo professionale” (Trib. Firenze n. 912/2019).

Alla luce della suddetta pronuncia e conformemente ad essa, dunque, si ribadisce che la documentazione fornita dal ricorrente in primo grado, e quella successivamente acquisita in sede istruttoria, non sono idonee a provare il possesso della qualifica professionale del ricorrente e lo svolgimento del relativo servizio (Diploma di “operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar” conseguito nell’a.s. 2011/2012 presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli).

In particolare, con la pronuncia di cui sopra viene a cadere il primo dei documenti su cui il ricorrente vuole fondare la prova dell’esistenza del titolo professionale autocertificato (ossia il certificato di qualifica professionale dell’Istituto Voltaire del maggio 2016 che attestava il conseguimento da parte del ricorrente nell’a.s. 2011/2012 del diploma della qualifica professionale per operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar, con firma del prof. Sergio Napolitano in qualità di coordinatore didattico).

Infatti, come in quel caso le Amministrazioni appellanti osservano che non è possibile che alla data del 27.05.2016 (giorno di rilascio del certificato attestante il conseguimento da parte del



ricorrente, nell'a.s. 2011/2012, del diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi della ristorazione sala-bar") vi fosse una certificazione che potesse attestare il conseguimento di un diploma, giacché risulta incontrovertibilmente (vd. comunicazione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 21.2.2019 e del 10.4.2019) che l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli abbia fatto richiesta dei diplomi relativi all'a.s. 2011/2012 solo nel settembre 2018, dunque nel 2016 ne era assolutamente sfornito (doc. 4).

Secondariamente, la Corte di Appello di Firenze, sez. lav., con sentenze nn. 139 e 140 del 16.2.2023 in caso assolutamente analogo al presente, in merito all'idoneità dell'attestazione del dirigente scolastico dell'Istituto Galileo Ferraris a surrogare l'originale titolo che la parte privata dichiara di aver conseguito, ha così motivato: "Ciò posto, è poi un fatto incontestabile che non sia mai stato acquisito, né nella fase amministrativa successiva alle assunzioni dell'originaria attrice, né in giudizio, un documento rappresentativo del diploma di cui si discute, nel senso che il titolo non risulta prodotto in originale, né vi è traccia di un duplicato. E merita aggiungere (perché circostanza anch'essa non priva di rilievo) come di una simile assenza non emerga in alcun modo la ragione. L'originaria ricorrente infatti non ha mai allegato il motivo per cui non era e non è nella disponibilità del titolo o di una sua copia legale, mentre tra gli atti acquisiti, ad iniziativa della Corte, dall'istituto Galileo Ferraris non risultano, né in originale, né in copia i diplomi che sarebbero stati conseguiti dagli allievi dell'istituto Voltaire, né si dà conto di tale mancanza e della relativa causa (del che si dirà anche infra). Assunto quindi che non vi sia in atti alcun documento immediatamente rappresentativo del titolo che la parte privata ha dichiarato di avere conseguito, la questione di causa è piuttosto se valga a surrogarlo l'attestazione del dirigente dell'istituto Galileo Ferraris prodotta sub 7 del fascicolo di primo grado della parte privata...essa dà conto del fatto che il dichiarante abbia esaminato il registro degli esami di qualifica dell'Istituto Voltaire relativi all'anno scolastico 2012/2013, rinvenendovi documentazione (al n. 236 del registro) che egli ha assunto idonea ad attestare il conseguimento del diploma da parte dell'appellata.

Pare allora al collegio che solo alla prima parte della dichiarazione possa attribuirsi la fede privilegiata propria dell'atto pubblico, in quanto essa riferisce di un'azione compiuta dal pubblico ufficiale, non così alla seconda che esprime piuttosto la valutazione del dichiarante in ordine all'efficacia dimostrativa della documentazione esaminata.

Deve quindi escludersi, diversamente da quanto assunto dal Tribunale, che di per sé la dichiarazione del dirigente scolastico dell'istituto Ferraris valga a surrogare la mancanza del



documento rappresentativo del diploma, in quanto essa si limita a richiamare, per ritenerlo utile, il contenuto del registro degli esami della scuola Voltaire.

Di qui la decisione della Corte di esaminare la documentazione sulla base della quale il dirigente scolastico ha rilasciato la ricordata attestazione, ciò al fine di valutarne direttamente l'idoneità a dimostrare effettivamente il conseguimento del diploma da parte di Im.

E pervenuta la documentazione, merita innanzi tutto ribadire come essa non comprenda i documenti rappresentativi dei diplomi, neppure in copia, né vi faccia in alcun modo menzione (così dei diplomi non è indicato il numero né, a fortiori, le corrispondenze ai nominativi dei candidati, non vi è traccia della data del loro rilascio o di quelle di consegna agli interessati).

Tale documentazione è infatti costituita solo da un registro degli esami che reca i nominativi degli allievi, l'indicazione delle prove sostenute, riportate con il solo riferimento alla materia, il voto attribuito in ciascuna e il risultato finale (conseguimento-non conseguimento della qualifica).

Non vi è alcun verbale delle prove di esame, delle quali non risultano anzi nemmeno le date, in quanto l'unica data, la stessa per tutti i candidati (che sono 115), è quella riportata in calce all'indicazione dell'esito.

E ancora, esaminando le annotazioni riportate sul registro, risultano alcune anomalie molto evidenti (e infatti sottolineate anche dalla difesa erariale): così per la generalità degli studenti (in realtà tutti tranne due su oltre cento candidati), non solo il voto finale è lo stesso (100/100 per tutti, tranne appunto due), ma sono identici anche i voti riportati nelle varie prove (per tutti – tranne due – è attribuito il voto 4 nella prova denominata relazionale, il voto 6 in quella progettuale, e 9 in tutte le altre materie), che è evenienza più che inverosimile.

Pertanto dalla documentazione acquisita: a) non risulta alcun documento rappresentativo dei diplomi che sarebbero stati conseguiti dagli allievi, neppure in copia, né ad essi si fa il minimo riferimento (neanche quanto al numero o alle date di rilascio e di consegna agli interessati), così che non vi è alcuna certezza sul fatto che tali documenti siano mai stati effettivamente emessi, considerata anche la circostanza che neppure l'attrice abbia mai dichiarato di avere ricevuto il documento rappresentativo del titolo o una sua copia; b) non risulta alcuna documentazione dello svolgimento delle prove di esame: non risultano le date, la composizione della commissione, le modalità (se scritti o orali), non vi è traccia dei titoli di eventuali prove scritte o delle domande delle prove orali; c) per contro il registro reca anomalie molto evidenti, quali l'assoluta uniformità dell'esito delle prove e delle relative valutazioni in termini di voti conseguiti dagli oltre cento allievi.



Sembra allora al collegio che, a fronte dell'inesistenza di qualsiasi documento immediatamente rappresentativo del diploma di cui si discute, anche solo in copia, il registro degli esami dell'istituto Voltaire sia del tutto inidoneo a surrogare tale documentazione, in ragione dell'estrema lacunosità delle relative risultanze e per contro delle significative anomalie dei dati ivi riportati.

Deve allora concludersi che non vi sia in atti prova del possesso, da parte della lavoratrice, del titolo utile all'inserimento nelle graduatorie di cui si discute e perciò della veridicità della dichiarazione resa da Im. Ex lege 445/2000 al fine di accedervi. Il provvedimento di esclusione deve dirsi di conseguenza legittimo, con ogni effetto quanto alla nullità dei contratti conclusi sul presupposto del legittimo inserimento della lavoratrice in tali graduatorie.

L'appello è quindi fondato e, in totale riforma della decisione impugnata, le domande proposte da devono essere respinte, restando assorbito ogni altro argomento dell'amministrazione" (Corte App. Firenze, sez. lav., n. 140 e 139/2023).

Varrà la pena osservare dunque che la Corte ha affermato giustamente che non esiste né la pergamena di diploma né un suo duplicato e, nonostante vi fosse la famosa attestazione del conseguimento da parte del ricorrente nell'a.s. 2011/2012 del diploma della qualifica professionale con firma del prof. Sergio Napolitano in qualità di coordinatore didattico dell'Istituto Voltaire, a quest'ultima non è stato dato giustamente alcun rilievo probatorio.

Non solo, con le pronunce di cui sopra viene a cadere l'efficacia del secondo dei documenti su cui il ricorrente vuole fondare la prova dell'esistenza del titolo professionale autocertificato (ossia la nota dell'IIS Ferraris del 14.5.2021).

La pronuncia sopraesposta, dunque, conferma la tesi sostenuta già in primo grado di giudizio e qui ribadita dall'Amministrazione appellante: oltre a non essere mai stato prodotto l'originale titolo di diploma vantato dalla ricorrente né una copia di esso, la certificazione proveniente dal dirigente scolastico dell'Istituto Galileo Ferraris di Napoli non può costituire prova del conseguimento del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar. Essa si limita a richiamare il contenuto del registro degli esami della scuola "Voltaire", che riporta solo i nominativi degli allievi, l'indicazione delle prove sostenute, il voto attribuito in ciascuna di esse e il risultato finale (conseguimento – non conseguimento), mentre non comprende né alcun documento rappresentativo dei diplomi (neppure in copia, né vi fa in alcun modo menzione), né alcuna documentazione inerente allo svolgimento delle prove di esame (non vi sono i verbali, non sono indicate le date, la composizione della commissione, le modalità) e, per



contro, il registro riporta anomalie notevoli (assoluta uniformità dell'esito delle prove e delle relative valutazioni in termini di voti conseguiti dagli oltre cento allievi), poi accertate e che hanno condotto alla revoca della parità.

*

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA

Si richiede, in via cautelare, la sospensione della sentenza di primo grado, sussistendo (oltre che il *fumus boni iuris*, come emerge dalle osservazioni già esposte) il *periculum in mora* per l'Amministrazione scolastica.

Qualora infatti l'Amministrazione fosse costretta ad eseguire la sentenza di primo grado, la stessa si troverebbe a dover assumere la ricorrente in primo grado in soprannumero di un'unità rispetto alla graduatoria formatasi successivamente all'esclusione della stessa, con conseguente pregiudizio per altri soggetti non evocati in giudizio.

In altri termini l'Amministrazione si troverebbe a dover assumere due persone per un solo posto, con conseguente ed inutile dispendio di ingenti risorse pubbliche.

Alla luce della sussistenza del *periculum in mora* congiuntamente al *fumus boni iuris* si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello di accogliere l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

*

Tanto dedotto e rilevato, le Amministrazioni in epigrafe rappresentate e difese rassegnano le seguenti.

CONCLUSIONI

Voglia codesta Ecc.ma Corte d' Appello, sezione Lavoro, previa sospensione della pronuncia, anche inaudita altera parte, in via cautelare dell'efficacia della sentenza di primo grado, fissare con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione degli istituti scolastici e comunque respingere il ricorso proposto in primo grado.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che pertanto l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è pari a € 388,50, da prenotarsi a debito, ai sensi dell'art. 11 del citato DPR, poiché l'appellante è “*amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico*”.



Si producono:

1. duplicato informatico della sentenza di primo grado impugnata;
2. comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
3. documenti depositati in primo grado;
4. note USR Campania prot. 1369 del 21.2.2019 e 14883 del 19.7.2017.

Firenze, 09.10.2023

l'Avvocato dello Stato
Alessandro Goggioli

